



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 194 LEGISLATURA N. IX

delibera
1244

DE/GR/AFP 0 NC Oggetto: Direttive per le Province, gli Ambiti territoriali di Caccia e l'Osservatorio Faunistico Regionale, per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)". Revoca della D.G.R. n. 889 del 18.06.2012 e della D.G.R. n. 949 del 27.06.2012

Prot. Segr.
1373

Lunedì 9 settembre 2013, presso l'Hotel Le Grotte, località Pontebovesecco di Genga, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA
- ANTONIO CANZIAN
- SARA GIANNINI
- PAOLA GIORGI
- MAURA MALASPINA
- ALMERINO MEZZOLANI
- LUIGI VIVENTI

- Presidente
- Vicepresidente
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Sono assenti:

- MARCO LUCHETTI
- PIETRO MARCOLINI

- Assessore
- Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Paola Giorgi. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Direttive per le Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e l'Osservatorio Faunistico Regionale, per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)'. Revoca della D.G.R. n. 889 del 18.06.2012 e della D.G.R. n. 949 del 27.06.2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca – PF Attività ittiche e faunistico-venatorie, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- di approvare le Direttive per le Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e l'Osservatorio Faunistico Regionale, per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)' come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di revocare la D.G.R. n. 889 del 18.06.2012 e la D.G.R. n. 949 del 27.06.2012.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Morphi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Legge regionale 18 luglio 2011, n. 15 "Modifiche alla Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)";

Regolamento regionale 17 maggio 2012, n. 5 "Modifica del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)";

Legge regionale 10 aprile 2012, n. 7 "Ulteriori modifiche alla Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

Regolamento regionale 13 marzo 2013, n. 2 "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3: "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)".

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1048 del 15.07.2013: "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: Direttive per le Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e l'Osservatorio Faunistico Regionale, per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)'. Revoca della D.G.R. n. 889 del 18.06.2012 e della D.G.R. n. 949 del 27.06.2012".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

MOTIVAZIONE

Il Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), all'art. 2, comma 1, individua le figure tecniche necessarie per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

Le stesse figure tecniche sono abilitate dalla Provincia, mediante apposite prove d'esame, previa frequentazione di specifici corsi organizzati e realizzati dagli ATC che li attivano periodicamente in relazione alle domande pervenute ed alle esigenze gestionali.

A tal fine la Giunta regionale stabilisce i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l'accesso ai corsi, le modalità delle prove d'esame e la composizione delle commissioni d'esame.

Con Deliberazione n. 889 del 18.06.2012 la Giunta regionale ha approvato le direttive per le Province e gli Ambiti Territoriali di Caccia per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)'.
Y

Con D.G.R. n. 949 del 27.06.2012 è stato integrato il testo dell'allegato A della stessa D.G.R. n. 889/12.

Il regolamento regionale 13 marzo 2013, n. 2 ha modificato in modo piuttosto sostanziale il regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)" stabilendo, tra l'altro, figure tecniche aggiuntive e nuove correlate procedure per il loro riconoscimento.

Ne consegue pertanto la necessità di ridefinire in modo aggiornato, completo ed organico le direttive per le Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e l'Osservatorio Faunistico Regionale revocando nel contempo la D.G.R. n. 889/12 e la D.G.R. n. 949/12.

Inoltre, in relazione all'equipollenza ed all'efficacia delle abilitazioni su tutto il territorio nazionale, si ritiene di aggiungere il muflone tra le specie trattate nei moduli formativi pur non essendo specie indicata nel r.r. n. 3/2012.

Analogamente, si ritiene di prevedere anche il modulo formativo per il censimento del Cervo presente sul territorio regionale con un areale di distribuzione in continua espansione e pertanto necessario di un adeguato monitoraggio.

Con Deliberazione n. 1048 del 15.07.2013 la Giunta regionale ha inviato la richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: Direttive per le Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e l'Osservatorio Faunistico Regionale, per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati

Ug



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)'. Revoca della D.G.R. n. 889 del 18.06.2012 e della D.G.R. n. 949 del 27.06.2012.

La mancata espressione da parte del CAL entro i termini stabiliti consente alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della l.r. 4/2007, di adottare l'atto prescindendo dal parere stesso.

Per tutte le ragioni di cui sopra si propone alla Giunta Regionale di adottare il seguente provvedimento:

- approvare le direttive per le Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e l'Osservatorio Faunistico Regionale, per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)' come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- revocare la D.G.R. n. 889 del 18.06.2012 e la D.G.R. n. 949 del 27.06.2012.

IL DIRIGENTE DELLA PF
(Uriano Meconi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA,
FORESTAZIONE E PESCA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 24 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Elsa Moroni)

**ALLEGATO A**

Direttive per le Province, gli Ambiti Territoriali di Caccia e l'Osservatorio Faunistico Regionale, per l'abilitazione delle figure tecniche previste per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 'Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)'.

Norme generali

I corsi di formazione per le figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e i bis), dell'art. 2 del r.r. n. 3/2012 sono organizzati e realizzati dagli Ambiti Territoriali di Caccia (in seguito ATC) che li attivano periodicamente, in relazione alle domande pervenute e alle esigenze gestionali dell'ATC stesso, nel rispetto delle seguenti direttive.

La Provincia verifica la conformità dei corsi proposti dall'ATC con le seguenti direttive e ne autorizza lo svolgimento indicando le date delle prove d'esame.

La Provincia abilita le figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e i bis), dell'art. 2 del r.r. n. 3/2012 e provvede al rilascio dei relativi tesserini di riconoscimento.

L'Osservatorio Faunistico Regionale (in seguito OFR), per le finalità di cui alla l.r. 7/1995, qualora lo ritenga necessario, può organizzare specifici corsi di formazione rilasciandone le relative abilitazioni, per le figure di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), i bis) e i ter) dell'art. 2 del r.r. n. 3/2012 anche attraverso la collaborazione con gli ATC o altri Enti.

Moduli formativi

Il percorso didattico dei corsi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione delle figure previste dal r.r. n. 3/2012, art. 2, comma 1, per la gestione degli ungulati è articolato in moduli.

A partire da un modulo di base comune, i percorsi formativi si distinguono in due tipologie:

1. caccia al cinghiale in forma collettiva;
2. censimenti e caccia di selezione agli ungulati.

L'iscrizione al corso può essere richiesta a seguito di pubblicazione di un bando da parte di uno degli ATC della regione, con ordine di precedenza per i residenti (residenza anagrafica).

Per acquisire l'abilitazione è necessario superare la prova d'esame prevista al termine di ciascun corso da sostenere nella Provincia di riferimento dell'ATC in cui si svolge il corso.

I moduli didattici, quantificati in ore, sono articolati in lezioni in aula della durata massima di 6 (sei) ore ciascuna, nonché in esercitazioni pratiche, laddove previste.

Il numero massimo di partecipanti ai corsi ed ai relativi esami non può superare le 50 unità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per l'ammissione all'esame finale è necessario aver frequentato almeno 2/3 delle ore previste per ogni singolo modulo o dell'intero corso qualora quest'ultimo sia composto da più moduli; non sono ammesse assenze per le ore indicate come obbligatorie.

Per lo svolgimento dei corsi dovranno essere garantiti i seguenti riferimenti:

	Argomento	Requisiti docente
A	Normativa, ecologia, morfologia, biologia e gestione degli ungulati.	Laurea tecnico-scientifica attinente alla materia con esperienza almeno triennale nella gestione faunistico-venatoria degli ungulati selvatici.
B	Norme di Primo Soccorso.	Laurea in medicina e chirurgia.
C	Igiene e sanità della selvaggina.	Laurea in medicina veterinaria.
D	Misurazioni biometriche, analisi morfologica dei crani, preparazione dei trofei con esercitazioni, armi, balistica, ottiche e attrezzature.	Diplomato con esperienza tecnica e didattica in materia almeno triennale.
E	Cani da traccia, conduttore di limiere, recupero degli animali feriti.	Docente esperto in cinofilia venatoria con esperienza tecnica e didattica in materia almeno triennale.
F	Esercitazioni pratiche.	Docente in possesso di laurea di cui alle precedenti lett. A e C in collaborazione con gli altri docenti del corso ed eventuali assistenti tecnici.

cy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Prove e Commissioni d'esame

Le Commissioni provinciali d'esame sono composte da:

- a) un componente designato dalla Provincia con funzioni di Presidente;
- b) un esperto designato dalla Provincia (Laurea tecnico-scientifica attinente alla materia con esperienza almeno triennale nella gestione faunistico-venatoria degli ungulati selvatici);
- c) un docente designato dall'ATC;
- d) un esperto di cinofilia venatoria designato dalla Provincia (solo per l'abilitazione delle figure di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e g) del r.r. n. 3/2012);
- e) un dipendente della Provincia che svolge le funzioni di segretario.

Tutte le prove d'esame prevedono una prova scritta consistente in 30 quiz a risposta multipla ed eventuali prove pratiche, l'ammissione alle quali è subordinata al superamento della prova scritta conseguibile con almeno 25 risposte esatte.

Alla figura di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 2 del r.r. n. 3/2012 sono riconosciute le abilitazioni di cui alle lett. h), i), i bis) e i ter). Alle medesime figure, qualora in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria, vengono riconosciute le abilitazioni di cui alle lett. d) ed e) nonché l'abilitazione di cui alla lett. c).

Coloro i quali, al termine dei corsi, vengano dichiarati non idonei possono essere ammessi, dopo 60 giorni e comunque entro 1 anno, senza l'obbligo di frequentazione, alle successive prove d'esame correlate a nuovi corsi organizzati per le stesse figure tecniche.

Qualora i corsi siano organizzati dall'OFR la Commissione d'esame, nominata con Decreto del Dirigente della struttura competente, è così composta:

- a) un componente dell'OFR con funzioni di Presidente;
- b) un docente laureato del corso (Laurea tecnico-scientifica attinente alla materia con esperienza almeno triennale nella gestione faunistico-venatoria degli ungulati selvatici);
- c) un docente diplomato del corso (solo per l'abilitazione delle figure di cui all'art. 2, comma 1, lettere i) e i bis) del r.r. n. 3/2012);
- d) un esperto di cinofilia venatoria (solo per l'abilitazione delle figure di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e g) del r.r. n. 3/2012);
- e) un dipendente della Regione Marche che svolge le funzioni di segretario.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modulo di base

PREREQUISITI RICHIESTI

Nessuno.

DURATA DEL CORSO

6 ore teoriche.

PERCORSO DIDATTICO

- Inquadramento sistematico del superordine "Ungulati";
- Cenni di Ecologia applicata (ecosistema, habitat, catene alimentari);
- Determinazione dei concetti di struttura, dinamica di popolazione, fattori limitanti, mortalità, natalità ed incremento utile annuo;
- Determinazione dei concetti di capacità portante dell'ambiente, densità biotica e densità agro-forestale;
- Principi generali per la stima quantitativa delle popolazioni;
- Quadro normativo nazionale e regionale.

PROVA D'ESAME

Non è prevista alcuna prova d'esame.

Nota:

Il modulo non consente di ottenere nessuna specifica abilitazione, ma costituisce parte integrante e propedeutica ai percorsi didattici relativi alla formazione del cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva e dell'operatore abilitato ai censimenti.

Le materie del percorso didattico saranno comunque oggetto d'esame degli altri moduli formativi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modulo cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva
(lett. e), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012)

PREREQUISITI RICHIESTI

Abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria.

Per gli iscritti già in possesso dell'abilitazione relativa alla figura del cacciatore di ungulati con metodi selettivi (lett. c), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012) l'obbligo di frequenza è limitato alle lezioni relative alla tecnica venatoria.

DURATA DEL CORSO

Modulo di base + 9 ore teoriche + 3 ore obbligatorie di esercitazione pratica (censimenti).

PERCORSO DIDATTICO:

Morfologia, biologia e gestione del cinghiale

- Il cinghiale: sistematica e morfologia;
- Riconoscimento in natura delle classi di sesso e di età;
- Segni di presenza (orme, tracce, grufolate, lestre, insogli);
- Habitat e alimentazione;
- Interazione con le attività economiche;
- Competitori e predatori;
- Comportamento sociale e struttura di popolazione;
- Ciclo biologico annuale;
- Biologia riproduttiva e dinamica di popolazione;
- Densità biotica ed agro-forestale;
- Determinazione della struttura e della consistenza delle popolazioni;
- Interventi di miglioramento ambientale;
- Catture e interventi di carattere limitativo;
- Definizione dei piani di prelievo.

Tecnica venatoria

- Diversi sistemi di caccia a confronto;
- Sistemi di caccia collettiva: battuta, girata e braccata;
- Organizzazione delle squadre, scelta delle zone e delle modalità di battuta e braccata;
- Cani (razze, tipo di lavoro, criteri di selezione dei soggetti, addestramento e conduzione);
- La tracciatura preventiva dell'area di braccata;
- Comportamento ed etica venatoria;
- Sistemazione delle poste, comportamento e norme di sicurezza;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Armi (tipi e calibri) e loro corretto utilizzo;
- Recupero dei capi feriti, importanza dell'uso del cane da traccia;
- Indicazioni sulle fasi successive all'azione di caccia (compilazione delle schede d'abbattimento, misurazioni biometriche e raccolta di campioni biologici);
- Trattamento delle spoglie e norme igieniche e sanitarie;
- Valutazione dell'età dei soggetti abbattuti;
- Valutazione del trofeo.

PROVA D'ESAME

- Una prova scritta;
- Una prova di riconoscimento n. 10 immagini proiettate del cinghiale con determinazione del sesso e della classe di età. Ciascuna immagine deve essere determinata nel tempo massimo di 15 secondi. Viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta (sesso e classe di età), per un totale massimo di 20 punti. La prova si considera superata con il conseguimento di almeno 14 punti.

ABILITAZIONE

Il superamento della prova d'esame finale consente di ottenere l'abilitazione relativa alla figura individuata alla lett. e), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.

Tale figura è altresì abilitata al censimento del cinghiale per il prelievo in forma collettiva.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modulo caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata

(lett. d), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012)

PREREQUISITI RICHIESTI

Abilitazione alla figura tecnica individuata alla lett. e), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.

DURATA DEL CORSO

9 ore teoriche + 3 ore obbligatorie di esercitazione pratica.

PERCORSO DIDATTICO

- La gestione faunistica del cinghiale ed i piani di prelievo;
- Organizzazione della caccia collettiva;
- Tracciatura ed organizzazione della braccata;
- Normative specifiche della caccia al cinghiale;
- Compiti e responsabilità del caposquadra;
- Rapporti con gli enti gestori (ATC) e con le amministrazioni competenti (Provincia).
- Norme di primo soccorso.

ESERCITAZIONE PRATICA

- Compilazione del registro della squadra, delle schede di braccata e di abbattimento;
- Cenni di cartografia;
- Tracciatura ed organizzazione della braccata.

PROVA D'ESAME

- Una prova scritta
- Una prova pratica di simulazione della compilazione di un verbale di caccia contenente le informazioni previste dall'art. 8 del r.r. n. 3/2012; è ammesso un solo errore.

ABILITAZIONE

Il superamento dell'esame finale consente di ottenere l'abilitazione relativa alla figura individuata alla lett. d), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modulo operatore abilitato ai rilevamenti biometrici sul cinghiale

(lett. i bis), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012)

PREREQUISITI RICHIESTI

Abilitazione alla figura tecnica individuata alle lett. e) o d), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.

DURATA DEL CORSO

3 ore teoriche + 3 ore obbligatorie di esercitazione pratica.

PERCORSO DIDATTICO

- Importanza dei rilievi biometrici nelle indagini e nella gestione faunistica;
- Concetti base di biometria e statistica;
- Metodi standard di rilevamento;
- Tabelle di biometria degli Ungulati;
- Stima dell'età dalla dentatura (stato di eruzione ed usura), dalle caratteristiche morfologiche e verifica della correttezza dell'abbattimento;
- Tecniche di prelievo e conservazione dei campioni biologici (tessuti, grasso perirenale, uteri e feti, ecc.);
- Cenni di trofeistica.

ESERCITAZIONE PRATICA

- Utilizzo degli strumenti di misura e prove pratiche di misurazione;
- Compilazione delle schede biometriche;
- Prelievo e conservazione dei campioni biologici (tessuti, grasso perirenale, uteri e feti, ecc);
- Valutazione dell'età dell'animale abbattuto;
- Stima dell'età dalla dentatura (stato di eruzione ed usura).

PROVA D'ESAME

- Una prova scritta;
- Una prova pratica di riconoscimento di 10 immagini riferite alla biometria e alle caratteristiche morfologiche del cinghiale. Viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta per un totale massimo di 10 punti. La prova si considera superata con il conseguimento di almeno 7 punti.

ABILITAZIONE

Il superamento della prova d'esame consente di ottenere l'abilitazione relativa alla figura individuata alla lett. i bis), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.

cy



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modulo operatore abilitato ai censimenti**(lett. h), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012)****PREREQUISITI RICHIESTI**

La partecipazione al corso è consentita anche a coloro che non sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria.

DURATA DEL CORSO

Modulo base + 24 ore teoriche + 2 esercitazioni pratiche obbligatorie (3 ore per ogni esercitazione)

PERCORSO DIDATTICO

Per ciascun ungulato selvatico - Cinghiale, Capriolo, Daino e Muflone - il percorso didattico deve riguardare i seguenti argomenti:

- Inquadramento sistematico specifico e distribuzione europea;
- Status, origini e consistenza delle diverse popolazioni italiane;
- Morfologia (mantello ed epoche di muta, ghiandole e segnalazioni odorose, organi di senso);
- Palchi e corna, significato biologico e funzionale;
- Dimensioni, peso ed incremento ponderale nelle diverse classi di sesso ed età;
- Mortalità, natalità ed incremento utile annuale;
- Caratteristiche di riconoscimento e discriminazione delle specie e delle classi di sesso ed età;
- Scelta ed uso degli strumenti ottici;
- Comportamento ed etica per l'osservazione in natura degli ungulati;
- Tecniche di individuazione e determinazione dei segni di presenza (orme, tracce, "raspate e fregoni", scortecciamento alimentare, insogli);
- Habitat, alimentazione ed interazione con le attività economiche;
- Competitori e predatori;
- Comportamento sociale, ciclo biologico annuale, struttura di popolazione;
- Biologia riproduttiva (strategie, calori, accoppiamento);
- Densità biotica ed agroforestale specifica;
- Struttura e consistenza delle popolazioni in relazione all'ambiente;
- Tipologie e metodi di censimento specificamente più opportuni;
- Interventi di miglioramento ambientale;
- Danni e loro prevenzione;
- Catture ed interventi di carattere limitativo;
- Definizione di ipotetici piani di prelievo;
- Stima dell'età dalla dentatura (stato di eruzione ed usura);
- Criteri di valutazione del trofeo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ESERCITAZIONE PRATICA

- Osservazione in natura degli ungulati;
- Uso della strumentazione ottica;
- Riconoscimento in natura delle specie e delle classi sociali;
- Esercitazioni relative all'esecuzione delle tipologie specifiche di censimento ed alla loro applicazione pratica;
- Valutazione del trofeo.

PROVA D'ESAME

- Una prova scritta;
- Una prova pratica di riconoscimento di n. 15 immagini proiettate di Ungulati con determinazione: della specie, del sesso e della classe di età. Ciascuna immagine deve essere determinata nel tempo massimo di 15 secondi. Viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta (specie, sesso e classe di età), per un totale massimo di 45 punti. La prova si considera superata con il conseguimento di almeno 30 punti.

ABILITAZIONE

Il superamento dell'esame finale consente di ottenere l'abilitazione relativa alla figura individuata alla lett. h), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modulo cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo

di cinghiale, capriolo, daino e muflone

(lett. c), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012 + muflone)

PREREQUISITI RICHIESTI

Abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria + abilitazione relativa alla figura individuata alla lett. h), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.

DURATA DEL CORSO

6 ore teoriche + 3 ore obbligatorie di esercitazione pratica.

PERCORSO DIDATTICO

- Criteri generali di selezione;
- Normative specifiche della caccia di selezione;
- Sistemi di caccia individuale: cerca e aspetto;
- Comportamento ed etica venatoria;
- Organizzazione del prelievo;
- Strutture di gestione: percorsi di pirsch, altane e loro sistemazione;
- Armi: tipi, calibri, norme di sicurezza, pratica del tiro selettivo;
- Reazioni al colpo;
- Valutazione degli effetti del tiro e comportamento dopo lo sparo;
- Esame dei segni sull'anschus e sulla traccia;
- Utilità e necessità del servizio di recupero dei capi feriti;
- Importanza ed uso dei cani da traccia;
- Trattamento delle spoglie;
- Norme igieniche e sanitarie;
- Importanza del controllo dei capi abbattuti;
- Redazione delle schede di abbattimento;
- Prelievi per indagini biologiche e sanitarie.

ESERCITAZIONE PRATICA

- Comportamento "dopo lo sparo";
- Controllo dei capi abbattuti;
- Compilazione delle schede di abbattimento;
- Prelievi biologici e norme sanitarie;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROVA D'ESAME

L'esame si svolge attraverso le seguenti due prove:

- una prova scritta; il candidato che supera la prova può accedere alla prova successiva;
- una prova pratica di riconoscimento, con uso di binocolo ad una distanza di m. 50, di:
 - o n. 5 immagini con determinazione di specie, sesso e classe di età; ogni immagine deve essere determinata in un tempo massimo di 20 secondi; viene attribuito 1 punto ad ogni risposta esatta, per un totale massimo di 15 punti;
 - o la valutazione di n. 2 trofei come da scheda sottostante; viene attribuito un punto per ogni risposta esatta per un totale di 30 punti.

Questa prova complessivamente viene superata con esito positivo avendo conseguito almeno 30 punti.

ABILITAZIONE

Il superamento dell'esame finale consente di ottenere l'abilitazione relativa alla figura individuata alla lett. c), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012 con l'aggiunta della specie muflone.

Nota 1: I cacciatori in possesso di questa abilitazione, per accedere al prelievo selettivo degli ungulati, devono possedere, inoltre, l'attestazione rilasciata da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o da un Poligono di Tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, riportante l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro.

Tale prova consiste in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm posto a 100 metri di distanza; il cacciatore deve centrare il bersaglio con almeno 4 colpi.

Segue la scheda per la valutazione dei trofei (di Franco Perco):



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Test di abilità valutazione trofeo di Capriolo

NOTA BENE

- uguale significa fino a 5 mm di differenza
- quando manca una forcella, l'altra è maggiore
- i puntuti hanno solo il vertice
- una cima è lunga almeno 5 mm (per esistere)
- quando manca una cima, l'altra è maggiore
- ai forcuti mancano lo stocco oppure l'oculare
- le perle non sono "cime"
- una cima rotta ... manca

VOCI

BARRARE LA CASELLA ESATTA

1 APERTURA	A REGOLARE			B NULLA			C ESAGERATA		
2 FORMA FRONTALE	A DIFENSIVA			B NORMALE			C ASIMMETRICA		
3 FORMA LATERALE	A REGOLARE			B OCULARE ALTO			C OCULARE BASSO		
4 ALTEZZA DELLE STANGHE	A Circa UGUALI			B DESTRA Maggiore			C SINISTRA Maggiore		
5 DIMENSIONE DELL'OCULARE	A Circa UGUALI			B DESTRO Maggiore			C SINISTRO Maggiore		
6 DIMENSIONE DEI VERTICI	A Circa UGUALI			B DESTRO Maggiore			C SINISTRO Maggiore		
7 DIMENSIONE DEGLI STOCCHI	A Circa UGUALI			B DESTRO Maggiore			C SINISTRO Maggiore		
8 DIMENSIONE VERTICE SU STOCCO (destri)	A Circa UGUALI			B VERTICE Maggiore			C STOCCO Maggiore		
9 DIMENSIONE VERTICE SU STOCCO (sinistri)	A Circa UGUALI			B VERTICE Maggiore			C STOCCO Maggiore		
10 APERTURA FORCELLE APICALI	A Circa UGUALI			B DESTRA Maggiore			C SINISTRA Maggiore		
11 NUMERO TOTALE DELLE CIME	0	1	2	3	4	5	6	7	8 o +
12 ROSE	A NORMALI			B MOLTO PICCOLE			C MOLTO GRANDI		
13 PERLATURE	A NORMALE			B MODESTA O ASSENTE			C NOTEVOLE		
14 COLORE	A NORMALE			B MOLTO CHIARO			C MOLTO SCURO		
15 ETÀ PRESUNTA	A ADULTO			B GIOVANE			C REGREDITO		
							VOTO		

cl



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modulo responsabile di distretto per la caccia di ungulati con metodi selettivi

(lett. b), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012)

PREREQUISITI RICHIESTI

Abilitazione alla figura tecnica individuata alla lett. c), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.

DURATA DEL CORSO

6 ore teoriche + 3 ore obbligatorie di esercitazione pratica.

PERCORSO DIDATTICO

- Approfondimento normativo;
- Organizzazione attività di censimento;
- Attività ed organizzazione prelievo selettivo.

ESERCITAZIONE PRATICA

- Raccolta, elaborazione e trasmissione dati.

PROVA D'ESAME

Una prova scritta.

ABILITAZIONE

Il superamento dell'esame finale consente di ottenere l'abilitazione relativa alla figura individuata alla lett. b), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.

Nota 1:

L'abilitazione è riconosciuta a coloro che dall'approvazione del r.r. n. 3/2012 hanno svolto l'attività di responsabile di distretto per la caccia di selezione agli ungulati almeno per una stagione venatoria.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modulo operatore abilitato ai rilevamenti biometrici

(lett. i), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012)

PREREQUISITI RICHIESTI

Abilitazione alla figura tecnica individuata alla lett. h), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.

DURATA DEL CORSO

6 ore teoriche + 3 ore obbligatorie di esercitazione pratica.

PERCORSO DIDATTICO

- Importanza dei rilievi biometrici nelle indagini e nella gestione faunistica;
- Concetti di base di biometria e statistica;
- Metodi standard di rilevamento
- Tabelle di biometria degli Ungulati;
- Stima dell'età dalla dentatura (stato di eruzione ed usura), dalle caratteristiche morfologiche e verifica della correttezza dell'abbattimento;
- Tecniche di prelievo e conservazione dei campioni biologici (tessuti, grasso perirenale, uteri e feti, ecc.);
- Rischi sanitari nella manipolazione delle carcasse;
- Norme igieniche nell'eviscerazione;
- Cenni di trofeistica.

ESERCITAZIONE PRATICA

- Utilizzo degli strumenti di misura e prove pratiche di misurazione;
- Compilazione delle schede biometriche;
- Prelievo e conservazione dei campioni biologici (tessuti, grasso perirenale, uteri e feti, ecc);
- Valutazione dell'età dell'animale abbattuto;
- Stima dell'età dalla dentatura (stato di eruzione ed usura).

PROVA D'ESAME

- Una prova scritta;
- Una prova pratica di riconoscimento di 10 immagini riferite alla biometria e alle caratteristiche morfologiche. Viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, per un totale massimo di 10 punti. La prova si considera superata con il conseguimento di almeno 7 punti.

ABILITAZIONE

Il superamento della prova d'esame consente di ottenere l'abilitazione relativa alla figura individuata alla lett. i), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modulo conduttore di cani da traccia
(lett. f), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012)

PREREQUISITI RICHIESTI

Abilitazione alla figura tecnica individuata alla lett. c), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.

DURATA DEL CORSO

6 ore teoriche + 3 ore obbligatorie di esercitazione pratica.

PERCORSO DIDATTICO

- Ruolo e importanza del servizio di recupero nella gestione degli Ungulati;
- Caratteristiche delle razze utilizzate;
- Differente utilizzo delle diverse razze;
- Anatomia dell'ungulato selvatico;
- Nozioni di balistica terminale;
- Reazioni al colpo;
- Comportamento dell'ungulato ferito;
- Diverse strategie di recupero;
- Educazione di base del cane;
- Educazione al lavoro sulla traccia;
- Attrezzatura del conduttore;
- Le diverse fasi di lavoro sulla traccia artificiale;
- Organizzazione del servizio di recupero.

ESERCITAZIONE PRATICA

- Valutazione di diversi tipi di anshus;
- Realizzazione di tracce artificiali con diverso grado di difficoltà;
- Dimostrazione pratica sul terreno dell'educazione di base del cane;
- Dimostrazione pratica sul terreno dell'educazione al lavoro sulla traccia.

PROVA D'ESAME

- Una prova scritta;
- Una prova di lavoro con cane da traccia.

ABILITAZIONE

Il superamento della prova d'esame finale consente di ottenere, l'abilitazione relativa alla figura individuata alla lett. f), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modulo conduttore di cane limiere

(lett. g), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012)

PREREQUISITI RICHIESTI

Abilitazione alla figura tecnica individuata alle lett. c), d) o e), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.

DURATA DEL CORSO

6 ore teoriche + 3 ore obbligatorie di esercitazione pratica.

PERCORSO DIDATTICO

- Caratteristiche, vantaggi e limiti della caccia al cinghiale con il metodo della girata;
- Origine del limiere e cenni storici sul suo utilizzo;
- La scelta del limiere: razze e soggetti;
- L'educazione di base del limiere;
- L'educazione al lavoro specifico;
- Le diverse fasi della girata;
- Metodologia della tracciatura;
- La disposizione delle poste;
- La forzatura dei cinghiali;
- Valutazione dell'età del cinghiale in base alla dentatura.

ESERCITAZIONE PRATICA

- Valutazione del territorio per la scelta delle aree di girata;
- Dimostrazione pratica di utilizzo del limiere e della tecnica della girata;
- Trattamento delle spoglie di un cinghiale abbattuto.

PROVA D'ESAME

- Una prova scritta;
- Una prova pratica di riconoscimento di 10 immagini riferite a razze canine, tracce di unguati, classi d'età e sesso del cinghiale. Viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, per un totale massimo di 10 punti. La prova si considera superata con il conseguimento di almeno 7 punti.

ABILITAZIONE

Il superamento dell'esame finale consente di ottenere l'abilitazione relativa alla figura individuata alla lett. g), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.

Nota 1:

Il cane con funzioni di limiere è abilitato secondo quanto indicato dall'art. 6 comma 5 del r.r. n. 3/2012.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Modulo operatore abilitato al censimento del cervo

(lett. i ter), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012)

PREREQUISITI RICHIESTI

Abilitazione alla figura tecnica individuata alla lett. h), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.

DURATA DEL CORSO

6 ore teoriche + 3 ore obbligatorie di esercitazioni pratiche (censimenti).

PERCORSO DIDATTICO

- Origini e distribuzione della specie, con particolare riferimento alla situazione appenninica;
- Differenze locali dei parametri di dimensione, peso ed incremento ponderale nelle diverse classi di sesso ed età;
- Esercitazione ed approfondimento su: riconoscimento della specie, determinazione delle classi di sesso e di età, morfologia ed apparati, palchi e fattori che ne regolano lo sviluppo (ciclo di crescita, pulitura e caduta, morfologia, nomenclatura ed anomalie);
- Approfondimenti specifici sui criteri di valutazione dell'età in relazione alle caratteristiche morfologiche;
- Parametri e cicli biologici della specie, maturità fisiologica e biologica;
- Strategia riproduttiva ed eventi ad essa collegati, aggressività maschile e femminile, gerarchia sociale e gerarchie negli amori;
- Natalità, parti, successo riproduttivo, incremento annuale ed investimento parentale
- Spazio vitale, movimenti e quartieri stagionali (uso dell'habitat in esempi locali concreti) ;
- Tipologie di danneggiamento e loro prevenzione;

PROVA D'ESAME

- Una prova scritta;
- Una prova pratica di riconoscimento di n. 10 immagini proiettate del cervo con determinazione del sesso e della classe di età. Ciascuna immagine deve essere determinata nel tempo massimo di 15 secondi. Viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta (sesso e classe di età), per un totale massimo di 20 punti. La prova si considera superata con il conseguimento di almeno 14 punti.

ABILITAZIONE

Il superamento della prova d'esame finale consente di ottenere l'abilitazione relativa alla figura individuata alla lett. i ter), c. 1, art. 2 del r.r. n. 3/2012.